

ORIGINALE

CITTA' DI CASTANO PRIMO Provincia di Milano	C.C. mandato 2009/2014	Atto Consiliare 59	Data 14/10/2009
Oggetto : DETERMINAZIONI AI SENSI DELLA L.R. 16.07.2009, N. 13 CONCERNENTE "AZIONI STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO DELLA LOMBARDIA ".			

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno duemilanove, addì quattordici, del mese di ottobre, alle ore 21 e minuti 10, presso la sala di Rappresentanza in Villa Rusconi.

Ai sensi dell'art. 50 2° comma del T.U. ordinamento Enti Locali, il Sindaco ha convocato per oggi alle ore **21:10** il Consiglio Comunale per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
RUDONI FRANCO	SINDACO	X	
LANDINI GUALTIERO	CONSIGLIERE	X	
GAIARA FRANCO	CONSIGLIERE	X	
MARZANO COSIMO	CONSIGLIERE	X	
DEL CURTO MAURIZIO	CONSIGLIERE	X	
BONA LAURA	CONSIGLIERE	X	
COLOMBO ROBERTO	CONSIGLIERE	X	
GAIERA STEFANO	CONSIGLIERE	X	
FALZONE FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
FERRARIO EUGENIA	CONSIGLIERE	X	
VEGLIO DAVIDE	CONSIGLIERE		X
CANZIANI CAMILLO	CONSIGLIERE	X	
CANZIANI ADRIANO	CONSIGLIERE	X	
BARALDO GABRIELE	CONSIGLIERE	X	
BOSCARINI TIZIANO	CONSIGLIERE	X	
CALLONI DARIO	CONSIGLIERE	X	
GRIFFANTI FULVIO	CONSIGLIERE	X	
Totale		16	1

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa CARDINI ROBERTA**, il quale provvede alla redazione del presente atto.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DOTT. **RUDONI FRANCO** nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza ed invita alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: DETERMINAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 16.07.2009, N.13 CONCERNENTE “AZIONI STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO DELLA LOMBARDIA”.-

(delib.C.C. n. 59 del 14.10.2009)

Consiglieri presenti in aula n. 16 su n.17 assegnati ed in carica.
E' presente in aula l'Assessore esterno Alberto Duffi.

Relaziona l'Assessore Duffi Alberto.

Entra in aula il Consigliere Veglio Davide: presenti n.17 consiglieri

Intervengono i Consiglieri:

Calloni Dario capogruppo “Uniti per castano” opposizione;

Canziani Adriano capogruppo “Lega Nord-Obiettivo Futuro”

Griffanti Fulvio Consigliere del gruppo “Uniti per Castano” opposizione, Boscarini Tiziano Consigliere del gruppo “Lega Nord-Obiettivo Futuro” opposizione, ai quali risponde l'Assessore esterno Alberto Duffi.

Gli interventi registrati e trascritti sono depositati agli atti e si uniscono, pur non costituendo allegati, al testo originale della deliberazione per comodità di ricerca.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che la regione Lombardia ha approvato la legge 16 Luglio 2009, n.13 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”;
- che l'art. 5, sesto comma, L.R. 16.07.2009, n. 13 riconosce ai Comuni il potere di “individuare parti del proprio territorio nelle quali le disposizioni della L.R. n. 13/2009 non trovano applicazione” con riguardo alle “speciali peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche” delle aree “compresa l'eventuale salvaguardia delle cortine edilizie esistenti”;
- che, ai sensi della disposizione sopra richiamata, i Comuni hanno altresì la facoltà di “fornire prescrizioni circa le modalità di applicazione della presente legge con riferimento alla necessità di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali (art. 5.6), fermo restando l'obbligo generale, trattandosi comunque di interventi da qualificare come di *nuova costruzione*, di reperire spazi a parcheggio privato pertinenziale almeno nella misura minima fissata dalla legge;

- che l'art. 3, quinto comma, L.R. n. 13/2009 riconosce ai Comuni la facoltà di individuare, tra le "aree classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria", quelle nelle quali "è ammessa, nei limiti quantitativi e alle condizioni di cui al comma 3, primo periodo," del medesimo art.3, "la sostituzione di edifici industriali e artigianali" con nuovi edifici industriali od artigianali;
- che, ai sensi dell'art. 5, quarto comma, L.R. n. 13/2009, il Comune ha la facoltà di riconoscere - per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della medesima L.R. n. 13/2009- "una riduzione (rispetto alle 'tariffe approvate e vigenti per le opere di nuova costruzione') degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, anche distintamente per tipologie e modalità di intervento o soggetto beneficiario", mentre la medesima disposizione fissa direttamente i criteri per l'applicazione del contributo "all'edilizia residenziale pubblica in locazione", criteri questi ultimi che, pertanto, non richiedono l'intervento comunale;

DATO ATTO che il citato art. 5, sesto comma, L.R. n. 13/2009, fissa al 15.10.2009 il termine (perentorio, trattandosi di adempimenti necessari per l'applicazione di una disciplina temporanea) entro il quale il Comune deve esercitare il potere e le facoltà sopra menzionati;

VISTA l'allegata relazione tecnica (sub. A) che individua le specifiche peculiarità storiche e/o paesaggistico-ambientali e/o urbanistiche (ivi comprese quelle morfologico-compositive di salvaguardia delle cortine edilizie esistenti) delle diverse parti del territorio comunale, peculiarità che impongono di conservare la disciplina urbanistica prevista nel Piano di Governo del Territorio approvato con delibera di C.C. n. 53 del 25/09/2009 realizzando la tutela mirata delle parti medesime a mezzo dell'esclusione della possibilità di dar attuazione ad interventi -di volta in volta specificati- previsti dagli artt. 2, 3 e 4 L.R. n. 13/2009, in modo da evitare la compromissione delle suddette peculiarità e la corretta e piena applicazione della menzionata disciplina urbanistica vigente;

VISTO i relativi elaborati grafici che individuano le suddette parti escluse (Tav. 1a e 1b; Tav. 2a e 2b; Tav. 3) con riferimento alle singole tipologie d'intervento come di seguito definito:

- a)** recupero edilizio e funzionale nelle zone non destinate all'attività agricola od a quella produttiva (art. 2, primo comma);
- b)** recupero edilizio e funzionale nelle aree destinate all'agricoltura (art. 2, secondo comma);
- c)** ampliamento all'esterno dei centri storici (art. 3, primo comma);
- d)** sostituzione con ampliamento volumetrico all'esterno dei centri storici (art. 3, terzo comma, primo periodo);

e) sostituzione senza ampliamento volumetrico all'esterno dei centri storici (art. 3, terzo comma, secondo periodo);

f) sostituzione con ampliamento all'interno dei centri storici (art. 3, quarto comma);

VISTA altresì sempre l'allegata relazione tecnica (sub. A) con la quale sono state individuate - per le specifiche ragioni indicate nella relazione medesima - alcune aree a destinazione produttiva secondaria (B8.1 e B8.3 del PGT approvato in corso di pubblicazione) all'interno delle quali è ammessa, nei limiti quantitativi e alle condizioni di cui al comma 3, primo periodo dell'art. 3 L.R. n.13/2009, la sostituzione di edifici industriali e artigianali con edifici industriali e artigianali;

VISTO il relativo elaborato grafico (Tav.4b) che individua le suddette aree ammesse;

ESCLUSA l'opportunità di riconoscere una riduzione degli oneri di urbanizzazione, riduzione che non risponde alle esigenze di ordine pubblico, anche con riferimento al fatto che il finanziamento del corredo urbanizzativo deve essere reperito in relazione all'effettivo fabbisogno esistente ed indotto dallo specifico intervento ed al fatto che i benefici per le operazioni sopra indicate sono già puntualmente definiti dalla legge che lascia al riguardo al Comune solo una facoltà; tale indirizzo negativo è peraltro rafforzato dall'attuale andamento delle entrate per i titoli di cui si tratta, andamento che registra una contrazione notevole e che non consente di rinunciare ad alcuna delle possibili entrate;

RAVVISATA l'opportunità di riconoscere una riduzione del contributo sul costo di costruzione nei limiti percentuali del 15% per tutte le tipologie di intervento, in considerazione della volontà di incentivare comunque, per quanto consentito dalle condizioni di bilancio, l'attuazione della presente legge;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, reso dal dirigente del Settore Tecnico;

Il Consigliere Canziani Adriano chiede di stralciare il punto 5 della delibera.

Il Sindaco Rudoni non accoglie la richiesta del Consigliere Canziani Adriano, ma accoglie la richiesta del Consigliere Griffanti Fulvio, di inserire a verbale la definizione del Consigliere Calloni Dario in merito alle pertinenze e di modificare il punto 5 della deliberazione da:

“di stabilire che il rilascio del permesso di costruire e l'efficacia della d.i.a. sono subordinati alla produzione, da parte del richiedente, di atto di vincolo irrevocabile (da trascrivere nei RR.II., a cura e spese del richiedente medesimo), nell'interesse anche del Comune, degli spazi a

parcheggio privato pertinenziale, sin tanto che rimangano in essere i volumi assentiti in forza della deroga prevista dalla legge regionale n. 13/2009. In difetto di detto atto di vincolo, la disciplina derogatoria sopra menzionata non potrà trovare applicazione”

A:

“di stabilire che il rilascio del permesso di costruire e l’efficacia della d.i.a. sono subordinati alla produzione, da parte del richiedente, di atto di vincolo irrevocabile (da trascrivere nei RR.II., a cura e spese del richiedente medesimo), nell’interesse anche del Comune, degli spazi a parcheggio privato pertinenziale, **nelle immediate vicinanze**, sin tanto che rimangano in essere i volumi assentiti in forza della deroga prevista dalla legge regionale n. 13/2009. In difetto di detto atto di vincolo, la disciplina derogatoria sopra menzionata non potrà trovare applicazione;

Il Consigliere Canziani Adriano anticipa il voto del suo gruppo “Lega Nord-Obiettivo Futuro” di astensione.

La votazione dà il seguente risultato:

Presenti n.17.

Astenuti n.3 (gruppo consiliare “Lega Nord- Obiettivo Futuro” opposizione:Canziani Adriano-Boscarini Tiziano-Baraldo Gabriele)

Votanti n.14

Contrari n.=

Favorevoli n.14 (gruppo consiliare “Castano da Vivere” maggioranza; gruppo consiliare “Uniti per Castano” opposizione)

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare la relazione tecnica (sub. A) ed i relativi elaborati grafici di cui in premessa (allegati Tav. 1a e 1b; Tav. 2a e 2b; Tav. 3) e per gli effetti di individuare le parti del territorio comunale in cui, con riferimento agli specifici interventi rispettivamente indicati, non trovano applicazione le relative disposizioni della legge regionale n. 13/2009;
3. di approvare la relazione tecnica (sub. A) ed i relativi elaborati grafici di cui in premessa (Tav. 4b) e per gli effetti di individuare le aree a destinazione produttiva secondaria all’interno delle quali è

ammessa, nei limiti quantitativi e alle condizioni di cui al comma 3, primo periodo dell'art. 3 L.R. n. 13/2009, la sostituzione di edifici industriali e artigianali con edifici industriali e artigianali;

4. di stabilire che gli interventi sono subordinati al reperimento, nell'area di immediata pertinenza od in area nelle immediate vicinanze di una superficie per parcheggi privati pertinenziali nella misura minima prescritta dalla legge;
5. di stabilire che il rilascio del permesso di costruire e l'efficacia della d.i.a. sono subordinati alla produzione, da parte del richiedente, di atto di vincolo irrevocabile (da trascrivere nei RR.II., a cura e spese del richiedente medesimo), nell'interesse anche del Comune, degli spazi a parcheggio privato pertinenziale, nelle immediate vicinanze, sin tanto che rimangano in essere i volumi assentiti in forza della deroga prevista dalla legge regionale n. 13/2009. In difetto di detto atto di vincolo, la disciplina derogatoria sopra menzionata non potrà trovare applicazione;
6. di escludere la riduzione degli oneri di urbanizzazione per le motivazioni di cui in premessa;
7. di prevedere la riduzione del contributo sul costo di costruzione nei limiti del 15%, per gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. n. 13/2009.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In relazione all'urgenza, con voti unanimi, espressi con alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il seguente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 124 - comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.

Allegati:

Sub. A- Relazione tecnica

Tav. 1a e 1b;

Tav. 2a e 2b;

Tav. 3;

Tav. 4b.

(gli elaborati tecnici sono depositati presso l'ufficio segreteria)

IL PRESIDENTE
(DOTT. RUDONI FRANCO)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa CARDINI ROBERTA)

ORIGINALE

Publicato un esemplare della presente deliberazione all'albo comunale, dal giorno 23/10/2009 e così per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

Atto esecutivo per intervenuta pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali.

Castano Primo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa CARDINI ROBERTA)